

BGer 5D 37/2022 vom 1. April 2022

Bundesgericht, 2022-04-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5D_37_2022

FR: TF 5D 37/2022 du 1 avril 2022

IT: TF 5D 37/2022 del 1 aprile 2022

Regeste

mancato pagamento dell'anticipo spese | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

Con sentenza 31 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile - per mancato pagamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili - un reclamo interposto in data 7 giugno 2021 da B._____ avverso una decisione 1° marzo 2021 del Pretore del Distretto di Lugano (in una vertenza con un valore litigioso pari a fr. 3'992.-- che vede coinvolto lo Stato del Cantone Ticino; v. anche sentenza 5D_223/2021 del 14 febbraio 2022).

E. 2

Con ricorso 12 marzo 2022 A._____, marito di B._____, ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

Nel medesimo allegato A._____ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 31 gennaio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5D_38/2022 pronunciata in data odierna).

E. 4

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

E. 5

Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A._____ sia stato limitato e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 [concernente il qui ricorrente]), egli ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura (già istituita in via cautelare), agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo. In queste circostanze non si giustifica assegnare al curatore - il quale non ha peraltro reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso qui all'esame - un termine giusta l' art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso

di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (v. sentenze 4D_34/2021 del 29 giugno 2021; 4A_500/2020 del 9 novembre 2020; 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4 [concernenti il qui ricorrente]). L'impugnativa non può quindi essere esaminata nel merito.

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF . Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità (...) per l'allestimento del reclamo federale". Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. Losanna, 1° aprile 2022 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.